

## Riflessioni sul sistema pensionistico

**Metodo di calcolo pensionistico: metodo retributivo, misto, contributivo.  
APE – Isopensione – RITA – Part Time agevolato**

Dott. Antonio Licchetta

Responsabile Area Normativa EPASA-ITACO Nazionale

## *I principi costituzionali*

### **Art. 38 Costituzione**

**Ogni cittadino** inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

**I lavoratori** hanno diritto che siano preveduti ed assicurati **mezzi adeguati** alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

La previdenza privata è libera.

## *L'evoluzione della previdenza sociale*

### Alle origini dello Stato sociale: il periodo repubblicano


**1952** Riordino del sistema pensionistico e consolidamento del passaggio dal sistema a capitalizzazione (accantonamento e messa a profitto dei contributi per il pagamento delle prestazioni) a quello a ripartizione (utilizzo dei contributi versati dai lavoratori attivi per il pagamento delle prestazioni ai lavoratori pensionati). Riconoscimento, per le pensioni basse, del diritto ad una integrazione per il raggiungimento di un trattamento pensionistico minimo garantito.

**1957** Estensione dell'assicurazione I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia, Supersiti) ai coltivatori diretti.

**1959** Estensione dell'assicurazione I.V.S. agli artigiani.

**1966** Estensione dell'assicurazione I.V.S. ai commercianti.

**1968-69** Riforma pensionistica: introduzione del metodo di calcolo **retributivo** per le pensioni dei lavoratori dipendenti; istituzione della pensione di anzianità e della perequazione automatica; estensione all'I.V.S. del principio dell'automaticità delle prestazioni.



Interventi normativi in applicazione dei principi costituzionali di solidarietà (art. 2), eguaglianza formale e sostanziale (art. 3), tutela della famiglia e maternità (art. 31), tutela della salute (art. 32), tutela previdenziale e assistenziale (art. 38)

## Alle origini dello Stato sociale: il periodo delle riforme

- 1990 Riforma del sistema pensionistico dei lavoratori autonomi con riconoscimento del metodo di calcolo retributivo (L. n. 233/1990).
- 1992 C.d. **“Riforma Amato”** (D.Lgs. n. 503/1992) per il risanamento del bilancio previdenziale: elevazione dell'età pensionabile; ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione retributiva; aumento dei requisiti contributivi minimi; limitazioni al pensionamento di anzianità; introduzione della previdenza integrativa.
- 1995 C.d. **“Riforma Dini”** (L. n. 335/1995): dalla pensione retributiva a quella contributiva; pensionamenti flessibili; omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali e rilancio della previdenza integrativa.
- 1997 C.d. **“Riforma Prodi”** (L. n. 449/1997): Accentuazione dei limiti alla pensione di anzianità; limiti alla perequazione automatica.




Interventi normativi diretti a risanare il bilancio previdenziale e ad armonizzare il sistema (con conseguente “assorbimento” del lavoro autonomo nel sistema previdenziale obbligatorio dei lavoratori dipendenti)

## Alle origini dello stato sociale: il periodo delle riforme

**2004** C.d. **“Riforma Maroni”** (L. n. 243/2004): elevazione dell’età pensionabile (dal 1° gennaio 2008) e sostanziale superamento dei pensionamenti flessibili; incentivazione del differimento volontario del pensionamento di anzianità; introduzione del principio del silenzio-assenso per il trasferimento del TFR alla previdenza complementare.

**2007** **“Protocollo del luglio 2007”** (Legge n. 247/2007). Modifiche ed integrazioni alla riforma del 2004; eliminazione del c.d. “scalone”; accesso flessibile, dal 1° luglio 2009, al pensionamento di anzianità, attraverso la introduzione delle c.d. “quote”; introduzione delle c.d. “finestre d’uscita” per la liquidazione della pensione di vecchiaia.



Interventi normativi diretti a risanare il bilancio previdenziale e ad armonizzare il sistema (con conseguente “assorbimento” del lavoro autonomo nel sistema previdenziale obbligatorio dei lavoratori dipendenti)

## Alle origini dello stato sociale: il periodo delle riforme

**2009/2010** Parificazione dell'età pensionabile nel pubblico impiego; adeguamento, dal 2015, dei requisiti anagrafici all'aumento dell'aspettativa di vita; revisione del sistema delle decorrenze e loro obbligatorietà per le pensioni in totalizzazione; modifiche alla disciplina della ricongiunzione.

**2011** C.d. **“Riforma Fornero”** (D.L. n. 201/2011): incremento del requisito anagrafico per le pensioni di vecchiaia delle donne; eliminazione delle pensioni di anzianità; eliminazione delle finestre mobili; accorpamento di INPDAP ed ENPALS all'INPS; incremento dell'aliquota contributiva degli artigiani; adeguamento dell'aspettativa di vita dal 2013; sistema di calcolo contributivo, per tutti, dal 2102.



Interventi normativi diretti a risanare il bilancio previdenziale e ad armonizzare il sistema (con conseguente “assorbimento” del lavoro autonomo nel sistema previdenziale obbligatorio dei lavoratori dipendenti)

## Alle origini dello stato sociale: il periodo delle riforme

### 2016 Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2017 (L. n. 232/2016):

Introduzione nell'ordinamento di alcune forme di flessibilità in uscita, di natura assistenziale o volontaria. Eliminazione della **penalizzazione** per la pensione anticipata. Possibilità di **cumulo gratuito** dei periodi anche per il pensionamento anticipato. Requisito contributivo più favorevole per i **"lavoratori precoci"** particolarmente meritevoli di tutela. Eliminazione finestre di accesso per i **"lavori usuranti"**. **VIII salvaguardia** per l'accesso al pensionamento.



Interventi normativi diretti a **mitigare le rigidità** introdotte dal Decreto-legge n. 201/2011 ("Riforma Fornero"), con particolare attenzione al **bilanciamento** tra principio di **adeguatezza** delle prestazioni e **spesa** previdenziale.

## Accesso al pensionamento nel 2017. Quadro d'insieme

### Generalità dei lavoratori

Art. 24, D.L. n. 201/2011

### VIII salvaguardia

Requisiti ante D.L. n. 201/2011

### Lavoratori precoci

Art. 1, comma 199 e ss., Legge n. 232/2016

### Lavori c.d. usuranti

D.Lgs. n. 67/2011 e art. 1, comma 206 e ss.,  
Legge n. 232/2016

### Regime sperimentale donne

Art. 1, co. 9, Legge n. 243/2004 e modifiche  
e art. 1, comma 222 e ss., Legge n. 232/2016

### «Disposizioni eccezionali»

Art. 24, comma 15-bis, D.L. n. 201/2011

**Requisiti e condizioni  
nel 2017**



## Accesso al pensionamento nel 2017. Quadro d'insieme

### Altre modalità di accesso al pensionamento

#### **Ecceденze di personale**

Art. 4, commi 1-7ter, L. n. 92/2012

#### **Trasformazione rapporto di lavoro in «part-time agevolato»**

Art. 1, co. 284, L. n. 208/2015 - D.M. 7 aprile 2016

#### **Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE**

Art. 1, co. 166 – 186, L. n. 232/2016

#### **Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA**

Art. 1, co. 188 – 193, L. n. 232/2016

### Requisiti e condizioni nel 2017

# L'accesso al pensionamento per la generalità dei lavoratori

## La disciplina vigente

art. 24, D.L. n. 201/2011

D.L. n. 201/2011 (art. 24) e n. 216/2011 (artt. 6 e 6-bis)

## Principali ambiti di intervento:

- ✓ Sistema di calcolo delle prestazioni (c.d. “pro-rata”)
- ✓ Adeguamento all’aspettativa di vita
- ✓ Nuovi trattamenti pensionistici: “Pensione di vecchiaia” e “Pensione anticipata”
- ✓ Decorrenze

## ✓ Sistema di calcolo delle prestazioni

### PRO-RATA

**A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive** maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo.

## ✓ Sistema di calcolo delle prestazioni

### PRO-RATA

A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo

Anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995	Sistema di calcolo fino al 31 dicembre 1995	Sistema di calcolo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011	Sistema di calcolo dal 1° gennaio 2012
18 anni o più	Calcolo retributivo	Calcolo retributivo	Calcolo contributivo*
Meno di 18 anni	Calcolo retributivo	Calcolo contributivo	Calcolo contributivo
Nessuna anzianità contributiva		Calcolo contributivo	Calcolo contributivo

\* Salvo importo del trattamento meno favorevole con applicazione del sistema interamente retributivo (art. 1, co. 707, L. n. 190/2014)

## ✓ Adeguamento all'aspettativa di vita: D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni

Ai fini dell'accesso a tutti i trattamenti pensionistici, il requisito di età o, per la pensione anticipata, del requisito contributivo, sono aggiornati sulla base dell'incremento dell'aspettativa di vita accertato dall'ISTAT in relazione al **triennio** di riferimento.

Il primo aggiornamento triennale (dal 1° gennaio 2013) non può essere superiore a 3 mesi. Successivamente (dal 1° gennaio 2016), secondo le ipotesi formulate nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 201/2011, gli incrementi saranno pari a 4 mesi per trimestre.

*“Gli adeguamenti agli incrementi relativi alla speranza di vita **successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019**, sono aggiornati con cadenza biennale”.*

Periodo	Adeguamento speranza di vita
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	4 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	4 mesi
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	3 mesi

✓ **Adeguamento all'aspettativa di vita: D.L. n. 201/2011**


**Clausola "di salvaguardia" – art. 24, co. 9, D.L. n. 201/2011**

Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata, i requisiti anagrafici per l'accesso alla **pensione di vecchiaia** devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico **non inferiore a 67 anni** per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento **dall'anno 2021**.

Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita (...), la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, (...) al fine di garantire, per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento **dall'anno 2021**, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico **comunque non inferiore a 67 anni**.

✓ Nuovi trattamenti pensionistici: “Pensione di vecchiaia” e “Pensione anticipata”

LE NUOVE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2012





## I nuovi trattamenti pensionistici. La disciplina vigente

# **LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA**

# I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati ante 1996

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER GLI ASSICURATI ANTE 1996

Requisito

✓ Anagrafico

✓ Contributivo

I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati ante 1996

**ASSICURATI ANTE 1996. PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI  
ISCRITTE ALL'A.G.O. E ALLE FORME SOSTITUTIVE\***

### **REQUISITO ANAGRAFICO**

**GIÀ ADEGUATO ALL'ASPETTATIVA DI VITA  
NELLA MISURA IPOTIZZATA DALLA RELAZIONE TECNICA DEL D.L. N. 201/2011**

- 62 anni, dal 1° gennaio 2012;**
- 62 anni e 3 mesi, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;**
- 63 anni e 9 mesi, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015;**
- 65 anni e 7 mesi, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017;**
- 66 anni e 7 mesi, dal 1° gennaio 2018.**

\* Ex ENPALS; INPGI (incrementi con autonome modalità); Fondo Volo; Fondo Dazio; Fondo Autoferrotranvieri; Fondo Elettrici.

I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati ante 1996

**PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI AUTONOME ISCRITTE ALL'A.G.O. E  
ALLA GESTIONE SEPARATA ASSICURATE ANTE 1996**

### **REQUISITO ANAGRAFICO**

**GIÀ ADEGUATO ALL'ASPETTATIVA DI VITA  
NELLA MISURA IPOTIZZATA DALLA RELAZIONE TECNICA DEL D.L. N. 201/2011**

- 63 anni e 6 mesi, dal 1° gennaio 2012;**
- 63 anni e 9 mesi, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;**
- 64 anni e 9 mesi, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015;**
- 66 anni e 1 mese, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017;**
- 66 anni e 7 mesi, dal 1° gennaio 2018.**

I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati ante 1996

**PENSIONE DI VECCHIAIA PER I LAVORATORI ASSICURATI ANTE 1996:**

- **ISCRITTI ALL'A.G.O. DEI LAVORATORI DIPENDENTI E FORME SOSTITUTIVE\* ED ESCLUSIVE\*\*;**
- **ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI;**
- **ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

### **REQUISITO ANAGRAFICO**

**GIÀ ADEGUATO ALL'ASPETTATIVA DI VITA  
NELLA MISURA IPOTIZZATA DALLA RELAZIONE TECNICA DEL D.L. N. 201/2011**

- 66 anni, dal 1° gennaio **2012**;
- 66 anni e 3 mesi, dal 1° gennaio **2013** al 31 dicembre **2015**;
- 66 anni e 7 mesi, dal 1° gennaio **2016** al 31 dicembre **2018**.

\*Ex ENPALS; INPGI (incrementi con autonome modalità); Fondo Volo; Fondo Dazio; Fondo Autoferrotranvieri; Fondo Elettrici.

\*\*Ex INPDAP. Tali requisiti anagrafici sono richiesti, dal 1° gennaio 2012, anche alle lavoratrici iscritte all'ex INPDAP.

## “Pensione di vecchiaia”. Incrementi complessivi dei requisiti anagrafici

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia		Requisito anagrafico pensione di vecchiaia		Requisito anagrafico pensione vecchiaia pubblici (ex INPDAP)	
	donne dipendenti	donne autonome e Gest. separata	uomini dipendenti	uomini autonomi e Gestione separata	donne	uomini
2011	60 anni	60 anni	65 anni	65 anni	61 anni	65 anni
2012	62 anni	63 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni	66 anni	
2013	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	
2014	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi				
2015	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi				
2016	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	
2017	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese				
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	
2019	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	
2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	
2021	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	
2022	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	

# I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati ante 1996

## ASSICURATI ANTE 1996. PENSIONE DI VECCHIAIA


### REQUISITO CONTRIBUTIVO

Anzianità contributiva minima pari a **20 anni**  
a qualsiasi titolo versata o accreditata

È pertanto utile tutta la contribuzione:

- ✓ Obbligatoria;
- ✓ Figurativa;
- ✓ Volontaria;
- ✓ Da riscatto;
- ✓ Da ricongiunzione;
- ✓ Da lavoro all'estero con i Paesi in convenzione con l'Italia.

# I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati dal 1996





# I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati dal 1996

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER I LAVORATORI ASSICURATI *DAL* 1996



✓ Anagrafico

✓ Contributivo

✓ Importo del  
trattamento

I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati dal 1996

**ASSICURATI *DAL* 1996. PENSIONE DI VECCHIAIA**

**REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO**

Stessi requisiti anagrafici (compresi gli incrementi per l'aspettativa di vita) e contributivi rispetto agli assicurati ante 1996

A condizione che

L'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale del relativo anno di liquidazione della prestazione (nel 2012 pari a 429,00 euro mensili)

# I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati dal 1996

## ASSICURATI *DAL* 1996. PENSIONE DI VECCHIAIA

### REQUISITO CONTRIBUTIVO

Anzianità contributiva minima pari a **20 anni**

È pertanto utile tutta la contribuzione:

- ✓ Obbligatoria;
- ✓ Figurativa;
- ✓ Volontaria;
- ✓ Da riscatto;
- ✓ Da ricongiunzione;
- ✓ Da lavoro all'estero con i Paesi in convenzione con l'Italia.

## I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati dal 1996


### ASSICURATI *DAL* 1996. PENSIONE DI VECCHIAIA

#### REQUISITO CONTRIBUTIVO

- ❑ Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di 20 anni, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, co. 40, L. n. 335/1995 in materia di accrediti figurativi:
  - ✓ per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di **centosettanta giorni** per ciascun figlio;
  - ✓ per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, per la durata di **venticinque giorni complessivi l'anno**, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
  - ✓ a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento di maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di **dodici mesi**. **In alternativa**, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati dal 1996

**LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER I LAVORATORI  
ASSICURATI *DAL* 1996**



✓ Anagrafico

✓ Contributivo

## I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia per gli assicurati dal 1996

### ASSICURATI *DAL* 1996. PENSIONE DI VECCHIAIA

#### REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO

Indipendentemente dall'importo del trattamento pensionistico:

- ✓ 70 anni di età (assoggettati agli incrementi per l'aspettativa di vita);
- ✓ 5 anni di contribuzione "effettiva"

Per contribuzione "effettiva" si deve intere la contribuzione:

- ✓ Obbligatoria;
- ✓ Volontaria;
- ✓ Da riscatto.

Ai fini della maturazione del requisito contributivo di 5 anni, resta **esclusa la contribuzione figurativa** accreditata a qualsiasi titolo

## I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione di vecchiaia

### DECORRENZE

Per tutti i nuovi trattamenti pensionistici di vecchiaia, conseguiti sia da assicurati ante 1996, sia da assicurati dal 1996, la prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Su richiesta dell'interessato, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

**Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.**

## I nuovi trattamenti pensionistici. La disciplina vigente

# LA PENSIONE ANTICIPATA



## I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata

### LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI ASSICURATI ANTE 1996



✓ Contributivo

✓ Disincentivo\*

✓ Deroga al disincentivo\*

### LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI ASSICURATI DAL 1996



✓ Contributivo



✓ Anagrafico


✓ Contributivo

✓ Importo del trattamento

\*Abrogato, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, dall'art. 1, co. 194, L. n. 232/2016

# I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati ante 1996

## LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI ASSICURATI *ANTE* 1996




I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati ante 1996

## LA PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI ASSICURATE ANTE 1996

### REQUISITO CONTRIBUTIVO\*

ADEGUATO, FINO ALL'ANNO 2016, ALL'ASPETTATIVA DI VITA  
NELLA MISURA IPOTIZZATA DALLA RELAZIONE TECNICA DEL D.L. N. 201/2011



- 41 anni e 1 mese, per l'anno 2012;
- 41 anni e 2 mesi, per l'anno 2013;
- 41 anni e 3 mesi, dall'anno 2014.



Adeguato all'incremento di  
aspettativa di vita:

- 41 anni e 1 mese, per l'anno 2012;
- 41 anni e 5 mesi, per l'anno 2013;
- 41 anni e 6 mesi, per gli anni 2014 e 2015.
- 41 anni e 10 mesi, dall'anno 2016, più successivi incrementi dell'aspettativa di vita

\*Riferito ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata

I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati ante 1996

## LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI ASSICURATI ANTE 1996

### REQUISITO CONTRIBUTIVO\*

ADEGUATO, FINO ALL'ANNO 2016, ALL'ASPETTATIVA DI VITA  
NELLA MISURA IPOTIZZATA DALLA RELAZIONE TECNICA DEL D.L. N. 201/2011



- ❑ 42 anni e 1 mese, per l'anno 2012;
- ❑ 42 anni e 2 mesi, per l'anno 2013;
- ❑ 42 anni e 3 mesi, dall'anno 2014.



Adeguato all'incremento di  
aspettativa di vita:

- ❑ 42 anni e 1 mese, per l'anno 2012;
- ❑ 42 anni e 5 mesi, per l'anno 2013;
- ❑ 42 anni e 6 mesi, per gli anni 2014 e 2015.
- ❑ 42 anni e 10 mesi, dall'anno 2016, più successivi incrementi dell'aspettativa di vita

\*Riferito ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata


I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati ante 1996

**ASSICURATI ANTE 1996. PENSIONE ANTICIPATA**

**CONTRIBUZIONE UTILE**

È utile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione perfezionato con l'esclusione dei periodi coperti da **disoccupazione (con alcune eccezioni) e malattia.**

# I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati dal 1996



# I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati dal 1996

## LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI ASSICURATI *DAL* 1996



✓ Contributivo

I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati dal 1996

## LA PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI ASSICURATE *DAL* 1996

### REQUISITO CONTRIBUTIVO\*

ADEGUATO, FINO ALL'ANNO 2016, ALL'ASPETTATIVA DI VITA  
NELLA MISURA IPOTIZZATA DALLA RELAZIONE TECNICA DEL D.L. N. 201/2011



- 41 anni e 1 mese, per l'anno 2012;
- 41 anni e 2 mesi, per l'anno 2013;
- 41 anni e 3 mesi, dall'anno 2014.



Adeguato all'incremento di  
aspettativa di vita:

- 41 anni e 1 mese, per l'anno 2012;
- 41 anni e 5 mesi, per l'anno 2013;
- 41 anni e 6 mesi, per gli anni 2014 e 2015.
- 41 anni e 10 mesi, dall'anno 2016, più successivi incrementi dell'aspettativa di vita

\*Riferito ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata



I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati dal 1996

## LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI ASSICURATI *DAL* 1996

### REQUISITO CONTRIBUTIVO\*

ADEGUATO, FINO ALL'ANNO 2016, ALL'ASPETTATIVA DI VITA  
NELLA MISURA IPOTIZZATA DALLA RELAZIONE TECNICA DEL D.L. N. 201/2011



- ❑ 42 anni e 1 mese, per l'anno 2012;
- ❑ 42 anni e 2 mesi, per l'anno 2013;
- ❑ 42 anni e 3 mesi, dall'anno 2014.



Adeguate all'incremento di  
aspettativa di vita:

- ❑ 42 anni e 1 mese, per l'anno 2012;
- ❑ 42 anni e 5 mesi, per l'anno 2013;
- ❑ 42 anni e 6 mesi, per gli anni 2014 e 2015.
- ❑ 42 anni e 10 mesi, dall'anno 2016, più successivi incrementi dell'aspettativa di vita

\*Riferito ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata

## I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati dal 1996

### **ASSICURATI *DAL* 1996. PENSIONE ANTICIPATA**


#### **CONTRIBUZIONE UTILE**

- ✓ È utile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione di quella derivante da prosecuzione volontaria
- ✓ La contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5

**Per tali assicurati non opera la riduzione percentuale del trattamento nei casi di accesso al pensionamento ad un'età inferiore a 62 anni**

# I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati dal 1996

## LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI ASSICURATI *DAL* 1996



✓ Anagrafico

✓ Contributivo

✓ Importo del  
trattamento

I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata per gli assicurati dal 1996

**ASSICURATI *DAL* 1996. PENSIONE ANTICIPATA**

**REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO**

Al compimento di 63 anni\* di età e 20 anni di contribuzione “effettiva”\*\*



A condizione che

L'importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale del relativo anno di liquidazione della prestazione (nel 2012 pari a 429,00 euro mensili)

\*Requisito anagrafico assoggettato agli incrementi per l'aspettativa di vita.

\*\*Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di 20 anni è utile la contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto, con **esclusione** della contribuzione figurativa accreditata a qualsiasi titolo

## Disposizioni eccezionali – art. 24, comma 15-bis, D.L. n. 201/2011

Le disposizioni in materia di **requisiti di accesso** vigenti prima dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 201/2011, continuano ad applicarsi:

- ai lavoratori e alle lavoratrici **dipendenti** che, alla data del 28 dicembre 2011, “*svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico*”:
  - ✓ che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, alla stessa data, maturino la relativa “quota” in vigore dalla normativa ante 2012 per l'accesso al pensionamento di anzianità, al compimento di un'età anagrafica non inferiore a **64 anni**;
  - ✓ le lavoratrici in possesso, entro il 31 dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e, alla medesima data, conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni, possono conseguire il trattamento di vecchiaia ad un'età anagrafica non inferiore a **64 anni**.
- Al requisito anagrafico di 64 anni sono applicabili le disposizioni relative agli adeguamenti alla speranza di vita;
- Per l'accesso al pensionamento non è applicabile la c.d. “finestra mobile”.

## I nuovi trattamenti pensionistici. La pensione anticipata

### DECORRENZE

Sia per gli assicurati ante 1996, sia per gli assicurati dal 1996, la pensione anticipata decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesta la **cessazione del rapporto di lavoro dipendente.**

## Accesso al pensionamento nel 2017. Quadro d'insieme

### Altre modalità di accesso al pensionamento

#### **Ecceденze di personale**

Art. 4, commi 1-7ter, L. n. 92/2012

#### **Trasformazione rapporto di lavoro in «part-time agevolato»**

Art. 1, co. 284, L. n. 208/2015 - D.M. 7 aprile 2016

#### **Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE**

Art. 1, co. 166 – 186, L. n. 232/2016

#### **Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA**

Art. 1, co. 188 – 193, L. n. 232/2016

### Requisiti e condizioni nel 2017

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Ecceденze di personale

Art. 4, commi 1-7ter, L. n. 92/2012 – Circ. Min. Lav. n. 24/2013 e n. 33/2013;  
Circ. INPS n. 119/2013; Mess. INPS n. 12997/2013, n. 20538/2013 e n. 1653/2014

### Oggetto dell'intervento

Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente **più di quindici dipendenti** e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

### Requisiti del datore di lavoro

La norma si applica ai datori di lavoro appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino mediamente più di quindici dipendenti.

### Requisiti del lavoratore

I lavoratori (con contratto a tempo indeterminato) devono raggiungere i requisiti minimi (adeguati agli incrementi alla speranza di vita) per il **pensionamento, di vecchiaia o anticipato, entro i 4 anni successivi** alla data di cessazione incentivata del rapporto di lavoro.



## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Eccezioni di personale

Art. 4, commi 1-7ter, L. n. 92/2012 – Circolare INPS n. 119/2013

## Calcolo della prestazione e contribuzione figurativa

La prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Sull'importo della prestazione, che non è reversibile, non è attribuita la perequazione automatica e non spettano i trattamenti di famiglia (ANF).

Per i periodi di erogazione della prestazione è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

## Procedura di ammissione al beneficio

- **Il datore di lavoro** inoltra, in modalità telematica, apposita domanda all'INPS, comprensiva della lista dei lavoratori coinvolti, almeno 90 giorni prima della data di accesso alla prestazione del primo lavoratore interessato al piano di esodo;
- **L'INPS** effettua l'istruttoria per verificare la presenza dei requisiti in capo al lavoratore e al datore di lavoro e provvede alla validazione dell'accordo;
- Conclusa la fase di verifica da parte dell'INPS, il lavoratore esprime la propria **accettazione**;
- A seguito dell'accettazione, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Eccezioni di personale

Art. 4, commi 1-7ter, L. n. 92/2012 – Circolare INPS n. 119/2013

Segue...

### Procedura di ammissione al beneficio

- Per dare efficacia all'accordo il datore di lavoro deve presentare **fideiussione bancaria** a garanzia degli obblighi assunti nei confronti dell'INPS, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15% degli stessi. **La fideiussione non è richiesta** se il datore di lavoro effettua il versamento di quanto dovuto in unica soluzione;
- Ai fini della fideiussione bancaria l'INPS rilascia un prospetto relativo all'onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale;
- In seguito all'accettazione della fideiussione, viene aperta una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo;
- A seguito della comunicazione di definizione della garanzia fideiussoria e dell'apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro presenta all'INPS le **domande telematiche** di prestazione per ciascun lavoratore.

La prestazione è alternativa all'indennità di disoccupazione e non è reversibile.

Sull'importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica e non spettano gli ANF.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Trasformazione rapporto di lavoro in «part-time agevolato»

Art. 1, co. 284, L. n. 208/2015 – Circ. INPS n. 90/2016

#### Lavoratori interessati

Lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'A.G.O., alle forme sostitutive (Fondo Volo, Fondo Dazio, ex ENPALS, INPGI) ed esclusive (ex INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato) della medesima.

#### Requisiti del lavoratore

- Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in corso;
- maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il **trattamento pensionistico di vecchiaia**, di cui all'art. 24, co. 6, D.L. n. 201/2011;
- possesso dei requisiti minimi di contribuzione per il medesimo trattamento pensionistico di vecchiaia.

#### Trasformazione del rapporto di lavoro

Per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, le parti trasformano il rapporto di lavoro in «contratto di lavoro a tempo parziale agevolato», con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Trasformazione rapporto di lavoro in «part-time agevolato»

Art. 1, co. 284, L. n. 208/2015

#### Oneri del datore di lavoro

Corresponsione mensile di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

La somma di cui sopra, erogata dal datore di lavoro, è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

#### Copertura previdenziale del lavoratore


È accreditata al lavoratore la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

#### Procedura di ammissione al beneficio

Il datore di lavoro trasmette alla DTL competente il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio.

Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della DTL, trasmette istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto e le informazioni relative al contratto di lavoro. Entro cinque giorni l'INPS ne comunica l'accoglimento o il rigetto.

## Altre modalità di accesso al pensionamento



## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Anticipo finanziario a garanzia pensionistica APE volontario e aziendale

#### Definizione

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

#### Lavoratori interessati

Dipendenti e autonomi iscritti all'A.G.O., alle forme sostitutive (Fondo Volo, Fondo Dazio, ex ENPALS, INPGI) ed esclusive (ex INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato) della medesima e alla Gestione Separata.

#### Requisiti del lavoratore

- Età anagrafica minima, al momento della richiesta di APE, di 63 anni;
- Maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- Possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni;
- Pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, pari o superiore, *«al momento dell'accesso alla prestazione»*, a 1,4 volte il trattamento minimo INPS (702,65 euro);
- Nessuna titolarità di altro trattamento pensionistico diretto.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Anticipo finanziario a garanzia pensionistica APE volontario e aziendale

#### Modalità di erogazione dell'APE

Il **prestito** è corrisposto a quote mensili per **dodici mensilità** fino alla maturazione del **diritto alla pensione di vecchiaia** di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011.

#### Modalità di restituzione del prestito

La **restituzione** del prestito avviene a partire **dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia**, con rate di ammortamento mensili comprensive delle somme relative al prestito bancario e alla **polizza assicurativa** per il rischio di premorienza. Le rate di ammortamento hanno durata pari a 20 anni. È possibile l'estinzione anticipata del prestito, secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M.

#### Scelta di finanziatore e assicuratore

I **finanziatori** e le **imprese assicurative** sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare tra Ministeri competenti, A.B.I. e Associazione nazionale imprese assicuratrici.

Nella domanda l'interessato indica **il finanziatore** cui richiedere l'APE e **l'impresa assicurativa**.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa, i quali forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Anticipo finanziario a garanzia pensionistica APE volontario e aziendale

## Trattamento fiscale

Le somme di APE erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi corrisposti è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.



## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Anticipo finanziario a garanzia pensionistica APE volontario e aziendale

#### *Iter procedurale*

**Domanda all'INPS di certificazione  
del diritto all'APE**

L'INPS, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'art. 30, co. 8, del D.Lgs. n. 231/2007, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza.

Il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite il Patronato presenta, **attraverso SPID di secondo livello**, con i modelli da approvare con D.P.C.M., **domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia** da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.

La domanda di **APE e di pensione di vecchiaia non sono revocabili**, salvo esercizio del diritto di recesso di cui alla normativa di riferimento (Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni).

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### APE aziendale

**I datori di lavoro del settore privato** del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, possono, previo **accordo individuale con il lavoratore**, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Le modalità di **attuazione delle disposizioni e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento**, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 8 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### APE sociale

#### Definizione

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuta, a determinate condizioni, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, co. 6, D.L. n. 201/2011.

#### Lavoratori interessati

Dipendenti e autonomi iscritti all'A.G.O., alle forme sostitutive (Fondo Volo, Fondo Dazio, ex ENPALS, INPGI) ed esclusive (ex INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato) della medesima e alla Gestione Separata.

#### Modalità di erogazione dell'APE

L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è **pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.**

L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### APE sociale

#### Requisiti del lavoratore

- Età anagrafica minima, per l'accesso all'APE, di 63 anni;
- ~~Maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;~~
- Si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) **Stato di disoccupazione** (per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale), con integrale **conclusione della prestazione per disoccupazione da almeno tre mesi** e in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;**
  - b) al momento della richiesta e **da almeno sei mesi**, assistenza al coniuge o parente di **primo grado convivente** con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, e in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;**
  - c) **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento **dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento** e in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;**
  - d) attività **dipendente**, al momento della decorrenza dell'indennità, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C della L. n. 232/2016, che svolgono **da almeno sei anni in via continuativa** attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.**

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### APE sociale

#### Requisiti del lavoratore

d) attività **dipendente**, al momento della decorrenza dell'indennità, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C della L. n. 232/2016, che svolgono **da almeno sei anni in via continuativa** attività lavorative (...) e sono in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 36 anni**.



- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici ;
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni ;
- C. Conciatori di pelli e di pellicce;
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### APE sociale

#### Diritto, compatibilità e decadenza

- La concessione dell'indennità è subordinata alla **cessazione dell'attività lavorativa** e **non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.**
- L'indennità **non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito** connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 22/2015 (**ASDI**), nonché con l'indennizzo di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 207/1996 (**Indennizzo cessazione attività commerciale**).
- Il beneficiario **decade dal diritto** all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il **pensionamento anticipato**.
- L'indennità è **compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato** nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da **attività di lavoro autonomo** nel limite di 4.800 euro annui.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### APE sociale

#### Diritto, compatibilità e decadenza

Il beneficio dell'indennità (APE sociale) è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, (...) e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, **la decorrenza dell'indennità è differita**, con criteri di **priorità in ragione della maturazione dei requisiti**, individuati con D.P.C.M., e, a parità degli stessi, in ragione della **data di presentazione della domanda**, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di una sua eventuale prosecuzione

**APE volontario**

**APE aziendale**

**APE sociale**

**DPCM di cui al comma 175:**

- Modelli per domanda di APE tramite SPID;
- Facoltà di estinzione anticipata;
- Accordi quadro da stipulare a seguito dell'entrata in vigore del DPCM;
- Entità minima e massima di APE richiedibile
- Comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato

**DPCM di cui al comma 185:**

- Determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);
- procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio e relativa documentazione da presentare a tali fini;
- disposizioni attuative, con particolare riferimento:
  - 1) all'attività di monitoraggio e ai criteri di priorità;
  - 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
  - 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
  - 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo;
  - 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;
  - 6) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.



## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

#### Quadro generale

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso

- ✓ dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia richiesti per l'APE volontario;
- ✓ della certificazione del diritto rilasciata dall'INPS;

**a seguito della cessazione del rapporto di lavoro**, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, **con esclusione di quelle in regime di prestazione definita**, possono essere erogate, **in tutto o in parte**, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata RITA, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

#### Aspetti fiscali

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

## Altre modalità di accesso al pensionamento

### Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

#### Lavoratori del pubblico impiego

Le disposizioni in materia di RITA si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni\* nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

\*Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, si intendono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio [...]».

FINE